



TRIBUNALE DI COSENZA

SEZIONE TRIBUNALE DELLA LIBERTA'

N. 99/20 R.G.T.L.

N. 2618/19 R.G.N.R.

CARAVETTA ROSALIA ALFONSINA NATA A CORIGLIANO
CALABRO IL 02.08.1956 ED IVI RESIDENTE IN VIA PONENTE N. 5

ALL' AVV. MARIO ELMO

In allegato si trasmette ordinanza del Tribunale della Libertà emessa a carico
della nominata in oggetto, per uso notifica.
Cosenza, li 21.07.2020



Direttore Amministrativo
D.ssa Francesca Vulcano



N. 99/2020 R.G.T.C.
N. 2618/2019 R.G.N.R.

TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE PENALE - RIESAME MISURE CAUTELARI REALI

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. dott. Giovanni Garofalo | Presidente |
| 2. dott.ssa Stefania Antico | Giudice rel. |
| 3. dott.ssa Francesca Familiari | Giudice |

letti gli atti, ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta in data 20 luglio 2020, la seguente

ORDINANZA

Sul riesame recante il n. 99/2020 R.G.T.L., n. 2618/19 R.G.N.R. Procura Castrovillari, proposto da Caravetta Rosalia Alfonsina n.q. di legale rappresentante della Nettuno F.C. s.a.s. di Caravetta Alfonsina & figli, avverso il provvedimento del Tribunale di Castrovillari del 21 e 27 agosto 2019 e la convalida del G.I.P del 28.8.2019 che disponeva il sequestro preventivo sui beni (ombrelloni e sdraio) e sulla struttura in muratura apposti in assenza di concessione demaniale marittima

FATTO E DIRITTO

Con provvedimento del 28.8.2019 il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento della richiesta avanzata dal P.M., disponeva il sequestro preventivo e probatorio sui beni e sulle opere realizzate in assenza di valida concessione demaniale marittima presso la struttura balneare denominata "Lido Nettuno" in Schiavonea (Corigliano Calabro), contestando a Caravetta Rosalia Alfonsina n.q. di legale rappresentante i reati previsti dagli artt. 54, 1161 cod. nav., 633 e 639 bis c.p., per aver apposto, in difetto di titolo, ombrelloni e sdraio e realizzato strutture in muratura e altro, occupando arbitrariamente circa 7500 mq.

Avverso il predetto provvedimento proponeva istanza di riesame la ricorrente Caravetta, quale legale rappresentante della struttura balneare, lamentando la mancata valutazione, da parte del Tribunale di Castrovillari, della sussistenza dei titoli autorizzativi già rilasciati con concessione n. 23/08 e licenza di sub-ingresso n. 1/2009 e permanenti in virtù delle proroghe concesse e comprovate alla data del 10 luglio 2019.

Il Tribunale del Riesame di Cosenza, in diversa composizione, accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo il dissequestro dell'area destinata alla posa degli ombrelloni e delle sdraio ma mantenendo il vincolo relativamente alla struttura in muratura.

Proponeva ricorso per Cassazione il P.M. di Castrovillari, deducendo violazione di legge (artt. 2 l. 241/90, 31 L. 104/2010, artt. 6 e 20 LR n.17/2005, 9 e ss. del Piano di indirizzo demaniale marittimo per la Regione Calabria, 5 e 13 DPR n.131/1986) nonchè difetto di motivazione, sia in punto di regime delle proroghe concessorie (asseritamente risultate scadute alla data del 31.12.2013) in ragione del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento, spirato il quale si consoliderebbe la figura del silenzio – inadempimento, sia sulla eccepita tardività della registrazione dei pagamenti, che erano stati indicati dall'ente locale " a pena di inefficacia" della proroga di concessione sin dal 28.11.2013.

L'ordinanza del Tribunale del Riesame, di seguito, era cassata con provvedimento di rinvio. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il Tribunale, che aveva parzialmente accolto i motivi di riesame articolati dall'indagata, avrebbe dovuto esaminare il peculiare regime del rilascio delle proroghe in punto di concessioni demaniali marittime, facendo ricorso all'applicazione della legge extrapenale sulla scorta dei dettami imposti dalla Corte di Giustizia.

Dato dunque atto del vuoto temporale che intercorreva tra la data della scadenza della concessione n. 23/08 (13.12.2013) e l'attestazione della regolarizzazione dei pagamenti per le annualità successive, tra l'altro non esibita all'atto del sopralluogo della G.d.F. del 17 luglio 2019 ma solo in sede di esecuzione del sequestro preventivo (23 agosto 2019), delineava i parametri entro cui il nuovo

collegio era chiamato ad esprimersi, in ragione dell'avvicinarsi della normativa nazionale e comunitaria.

L'ambito della nuova valutazione doveva pertanto muovere da: l'art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009, che aveva prorogato i termini delle concessioni demaniali marittime dapprima al 31.12.2015 e poi (con L. n. 221 del 17 dicembre 2012) al 31.1.2020, sul presupposto della titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace ; la L. n. 217 del 2011 che aveva abrogato il sistema delle proroghe automatiche, all'esito della procedura di infrazione n. 2008/4908 per contrasto della normativa interna con la Direttiva 2006/123/CE Bolkestein, in base a cui la proroga poteva essere concessa solo in base alla verifica da parte dell'amministrazione della persistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del rinnovo; la sentenza della CGUE del 14 luglio 2016 che, valorizzando il principio di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, sottolineava la necessità di ricorrere alle assegnazioni concessorie tramite esperimento di gara pubblica; il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 24 comma 3 *septies*, convertito il L. 160/2016, che al fine di operare una ricognizione organica della materia aveva stabilito che la proroga automatica delle concessioni deve prevedere una espressa istanza da parte del concessionario ed un provvedimento ugualmente espresso del Comune, ove sussistenti validi titoli sia ab origine che in permanenza; infine, i principi della Corte di legittimità, che ha dato atto del consolidamento del principio di disapplicazione della norma appena citata (art. 24 comma 3 *septies*, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito il L. 160/2016) per contrasto con l'art. 12, par. 1 e 2 della direttiva Bolkestein.

Rinviava, pertanto, al Collegio di riesame *"al fine di ricostruire il susseguirsi dei provvedimenti eventualmente rilasciati in favore della ricorrente, alla luce dei principi e del quadro normativo richiamato oltre che della situazione di fatto che... consenta di distinguere la porzione di suolo demaniale tuttora sottoposta a vincolo cautelare rispetto a quella di cui era stato disposto il dissequestro"*.

Così ricostruite le vicende che hanno condotto alla necessità di una nuova delibazione sull'istanza di riesame di Cafravetta Rosalia Alfonsina, deve anzitutto osservarsi che anche in materia di giudizio cautelare, al pari di quanto accade nel

giudizio di merito, il giudice del rinvio ex art. 627 c.p.p. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione annullata, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva - attesa la specificità della materia - la sopravvenienza di fatti nuovi sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Cass. 1 aprile 2011, n. 15757; Cass. 14 marzo 2000, n. 1733).

Ne discende l'impossibilità di riesaminare ulteriori motivi di gravame ove rappresentati successivamente.

Ciò posto, rispetto alle censure articolate dinanzi alla Cassazione in ordine alla valutazione del *fumus boni iuris* fatta da questo Tribunale, deve rilevarsi come, dall'esame degli atti già allegati in prime cure si evince che la prosecuzione dell'attività concessoria demaniale sia avvenuta sulla base di provvedimenti di proroga adottati a distanza di anni dalla scadenza del termine di efficacia del titolo (31.12.2013) e che alcuna proroga lecitamente concessa era stata esibita all'atto dei controlli di P.G. del 23.8.2019. La ricorrente, in sede di riesame, ha invocato la liceità delle occupazioni demaniale sulla scorta degli artt. 1 comma 18 D.L. n. 194/2009, 34-duodecies D.L. n. 179/2012, e art. 1 comma 683 L. n. 145/2018 (Finanziaria 2019) come richiamate nelle annotazioni rilasciate dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune alla data del 10.7.2019, ove si estendeva, in automatico, sulla base delle richiamate norme, ed *ex post*, la concessione demaniale marittima rilasciata nel 2008 fino al 31.12.2020.

Non è mai stato oggetto di contestazione la circostanza che la proroga sia stata concessa solo nel 2019 (alla data del 10 luglio, come da atti versati) in richiamo della legge n. 221 del 2012 di conversione del D.L. 179/2012, art. 34 *duodecies*.

Ora, secondo i recenti orientamenti comunitari già segnalati dalla Corte di legittimità (Corte di Giustizia, sent. 14 luglio 2016, a cui corre l'obbligo, per il legislatore nazionale, di conformarsi) e recepiti, recentemente, anche dal Consiglio di Stato (da ultimo sez. V 27.2.2019 n. 1368) non è prevista e *non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento "la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara "* con la conseguenza che l'operatività delle proroghe, sia quelle

"risalenti" che quelle "recenti", deve essere esclusa. Non trovano dunque possibile applicazione né la proroga ex art. 1 comma 18 D.L. n. 194/2009, né quella dell'art. 34-duodecies D.L. n. 179/2012, né l'ultima di cui all'art. 1 comma 683 L. n. 145/2018 (Finanziaria 2019) posti, per contro, a fondamento delle ragioni di ricorso per riesame da parte della Caravetta.

Intanto, deve ribadirsi che la concessione n. 23 /08 e n. 1/09 avevano ad oggetto la sola posa di sdraio ed ombrelloni, dunque la realizzazione della struttura in muratura non è riscontrata da alcun titolo di legittimazione.

Per quanto concerne la posa di sdraio ed ombrelloni, deve premettersi ed evidenziarsi come la normativa di settore appaia, allo stato, di non agevole percezione da parte dell'utente. Ciò tuttavia non consente, nel caso di specie, di valorizzare l'elemento psicologico della asserita buona fede in capo alla ricorrente, atteso che una eventuale proroga implicita e generalizzata della concessione demaniale marittima poteva incidere ove attinente il regime concessorio o di rilascio di proroga ove intervenuto prima dell'adozione della Direttiva 2006/123/CE, o comunque prima dell'8 maggio 2010, data di recepimento nel nostro ordinamento della direttiva stessa. Nel caso in esame, per contro, la proroga era stata concessa *solo nel 2019* registrandosi da un lato l'inerzia del concessionario per oltre cinque anni e mezzo, in difetto di corresponsione di canoni per le annualità sino alla data indicata, ed il silenzio - inadempimento della P.A., che pur con nota del 28.11.2013 sollecitava il pagamento dei canoni a pane ad perdita di efficacia della concessione.

L'atto di rinnovo del titolo concessorio invero, non può mai essere tacito, non essendo ciò previsti nel nostro ordinamento (essendo l'amministrazione tenuta ad adottare sempre un provvedimento espresso ex art. 2 L. 241/1990) se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Da ultimo, l'art. 47, lett. d) del codice della navigazione comporta la decadenza del titolo concessorio in difetto di corresponsione dei canoni.

Il riesame di Carravetta Rosetta Alfonsina va respinto, con conferma del provvedimento del Tribunale di Castrovillari del 21 e 27 agosto 2019 e della convalida del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari del 28 agosto 2019.

P.Q.M.


Il Tribunale, decidendo sul riesame recante il n. 99/2020 R.G.T.L., n. 2618/19 R.G.N.R. Procura Castrovillari, proposto da Caravetta Rosalia Alfonsina n.q. di legale rappresentante della Nettuno F.C. s.a.s. di Caravetta Rosalia Alfonsina & figli, avverso i provvedimenti del Tribunale di Castrovillari del 21 e 27 agosto 2019 e la convalida del G.I.P del 28.8.2019 all'esito di rinvio della Corte di Cassazione:

1. Rigetta il riesame e per l'effetto, a conferma integrale dei provvedimenti del Tribunale di Castrovillari del 21 e 27 agosto 2019 e della convalida del G.I.P del 28 agosto 2019, dispone il sequestro dell'area destinata alla posa delle sdraio e degli ombrelloni sita presso la struttura balneare Lido Nettuno e come già individuata dalla P.G. procedente;
2. Manda per l'esecuzione alla Sezione della Capitaneria Marittima e Difesa Costiera della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Corigliano Calabro;
3. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Cosenza, nella Camera di Consiglio del 20 luglio 2020


Il giudice est.

Dott.ssa Stefania Antico



Il Presidente

Dott. Giovanni Garofalo



Oggi: li 22.07.2020
Il Direttore
D.ssa Francesca

documento pubblicato su
www.mondobalneare.com
il 27/07/2020